



NOTIFICAZIONE

Il Cav. Commendatore GIUSEPPE PISTOJ, Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze di questo medesimo giorno, fa pubblicamente noto che, dovendo aver vita a cominciare dal 1.^o Ottobre prossimo, quanto fu stipulato nella Convenzione conchiusa tra la Toscana e la Francia nel 30 Aprile decorso, anderanno in osservanza dal giorno suddetto le disposizioni contenute nei seguenti articoli

*Corrispondenza in pieghi chiusi
tra gli Ufizi di Posta Toscani e Francesi.*

I. Verrà stabilito direttamente, per mezzo delle RR. Poste Sarde, un cambio giornaliero di corrispondenze, in pieghi chiusi, tra gli Ufizi postali di Firenze Livorno Lucca e Pisa, e quelli di Parigi Lione Antibio e Beauvoisin.

II. L'Ufizio di Livorno seguirà a cambiare, come al presente, le corrispondenze per via di mare, periodicamente per mezzo dei piroscafi postali francesi, cogli Ufizi di Marsiglia e di Parigi; e con quelli mantenuti a spese della Francia ad Alessandria Smirne Dardanelli e Costantinopoli; e straordinariamente per mezzo dei bastimenti mercantili dei due Stati, che navigano tra i Porti Francesi e le Coste d'Italia, cogli Ufizi marittimi della Francia e dell'Algeria.

Alle condizioni vigenti seguirà l'Ufizio di Livorno, ugualmente per mezzo dei piroscafi postali francesi, a cambiare le corrispondenze tre volte il mese cogli Ufizi di Genova Civitavecchia Roma Napoli Messina Atene e Sira.

III. Il prezzo del porto da percipersi sulle corrispondenze cambiate direttamente colle Poste Francesi sarà regolato in ragione del peso.

IV. Sarà considerata come lettera semplice quella, il peso della quale non oltrepasserà i sei denari.

Da sei a dodici denari inclusive pagherà due volte la tassa d'una lettera semplice, da dodici a diciotto tre volte e così di seguito, aggiungendo sempre di sei in sei denari il prezzo d'una lettera semplice.

V. Sarà considerato come un piego di stampe semplice quello, il peso del quale non oltrepasserà un oncia e mezzo.

Da once una e mezzo a once tre inclusive pagherà due volte la tassa d'un piego semplice, da tre a quattro e mezzo tre volte, e così di seguito, aggiungendo sempre d'oncia e mezzo in oncia e mezzo la tassa fissata per un piego semplice.

VI. Le corrispondenze ordinarie, originarie dei due Stati, e quelle *da e per* i seguenti Paesi, che verranno cambiate per mezzo delle Poste di Francia, pagheranno le tasse qui sotto rispettivamente indicate:

	LETTERE	STAMPE
	<i>Per ogni lettera semplice</i> (6 denari)	<i>Per ogni piego semplice</i> (36 denari)
Francia e Algeria	Crazie 9	Crazie 2
Costantinopoli Dardanelli Smirne Beyrout Alessandria	» 13	» 2
Belgio	» 14	» 2
Gran Bretagna	» 17	» 2
Giammaica Canada Nuovo-Brunswick Nuo- va-Scozia Isola del Principe Odoardo e Terra-Nuova (<i>per mezzo dei basti- menti inglesi</i>)	» 30	» 4
* Spagna Portogallo Gibilterra	» 14	» 2
* Colonie e Paesi d'oltremare (<i>per mezzo dei bastimenti francesi</i>)	» 15	» 3
* Indie Orientali Arcipelago Indiano e China (<i>per mezzo de' bastimenti inglesi</i>).	» 18	» 4
* Paesi d'oltremare (<i>idem</i>)	» 28	» 4
* Paraggi del Mar Pacifico (<i>per mezzo dei bastimenti inglesi, via di Panama</i>).	» 37	» 4

Francatura facoltativa e obbligatoria.

VII. Per le lettere cambiate tra la Toscana e i Paesi non distinti con asterisco è in facoltà di chi scrive lasciare il pagamento della intera tassa a carico del suo corrispondente, o pagarla egli anticipatamente fino al destino: per le altre riman sempre obbligatorio il pagamento, al momento della impostazione, della tassa rispettivamente indicata, che non comprende il diritto dovuto alle Poste del paese al quale le lettere medesime sono dirette.

VIII. Alle corrispondenze per le quali la francatura è obbligatoria, qualora dai mittenti non sia stato adempito a quest'obbligo non vien dato corso.

Corrispondenze assicurate.

IX. Le corrispondenze che si vogliono spedire assicurate devono esser chiuse in una busta con tre sigilli, che ne abbraccino le quattro estremità, vanno soggette ad una tassa doppia di quelle ordinarie, e questo pagamento deve esser sempre fatto al momento della impostazione.

X. Non si possono spedire corrispondenze assicurate dirette a paesi pei quali non sia libera la francatura fino al destino.

Ugualmente non si possono spedire corrispondenze assicurate per mezzo di bastimenti mercantili, in partenza da Livorno.

XI. Qualora una lettera assicurata andasse perduta, e la perdita non fosse imputabile a caso di forza maggiore, il mittente o il destinatario hanno diritto a un compenso di cinquanta franchi, da pagarsi dentro due mesi, a contare dal giorno della presentazione del reclamo, dall'Amministrazione sul territorio della quale sarà accaduto lo smarrimento.

Questo compenso peraltro non sarà pagato, quando il reclamo per una lettera assicurata andata in sinistro non sia stato presentato dentro sei mesi dal giorno della impostazione della medesima.

Stampe e Campioni.

XII. In quanto alle stampe, che si cambiano dalla Toscana colla Francia coll'Algeria e coi paraggi del Mediterraneo nei quali la Francia mantiene Ufizi Postali, è sempre obbligatorio pel mittente il pagamento della tassa di francatura fino al destino indicata dall'Art. VI.

XIII. Per quelle cambiate cogli altri Stati il pagamento delle tasse indicate nel medesimo Art. VI. è d'obbligo tanto in arrivo che in partenza.

XIV. Le stampe non periodiche dirette in Inghilterra o nei paesi d'oltremare, pei quali essa serve di mediatrice, sono trattate come le lettere.

XV. Le stampe dirette ai Paesi pei quali servono di mediatrici le Poste Francesi non possono spedirsi che per la via di terra.

XVI. Per godere della diminuzione di tassa accordata dall'Art. VI. ai fogli di stampa, dovranno questi esser posti sotto fascia non eccedente la terza parte della superficie del piego, non esser rilegati, e non contenere alcun che di scritto eccetto la data e la firma.

Mancando alcuna di queste condizioni, i fogli di stampa vengono trattati come le lettere.

XVII. I campioni pei paesi indicati all'Art. VI., o che si volessero spedire a Genova Civitavecchia Napoli Messina Malta e Grecia per mezzo dei piroscafi postali francesi, non sono ammessi ad alcuna diminuzione di prezzo, ma sono trattati come le lettere.

Avvertenze Generali.

XVIII. Nei pieghi postali non possono ammettersi lettere contenenti oro o argento e, in generale, qualunque oggetto sottoposto al pagamento di diritti doganali.

XIX. Le corrispondenze da spedirsi dall'Ufizio di Livorno agli Ufizi indicati nel precedente Art. II. dovranno avere sulla soprascritta le parole — *Via di Mare* — e su quelle che si volessero spedire per mezzo dei bastimenti mercantili dovrà essere indicato il nome del bastimento pel quale il mittente ha intenzione di spedirle, conforme è prescritto dall'Art. 10. del Sovrano Decreto de' 28 Dicembre 1850.

XX. Quelle per le Colonie e pei Paesi d'oltremare, le quali si vogliono spedire per mezzo dei piroscafi, che partono periodicamente o straordinariamente dai porti della Gran Bretagna, devono avere sulla soprascritta le parole — *Via d'Inghilterra* —, altrimenti saranno spedite dalle Poste di Francia per mezzo dei propri bastimenti mercantili.

XXI. Le tasse d'ogni genere fissate dai precedenti articoli possono esser pagate mediante l'applicazione dei francobolli di quest'Amministrazione, da farsi, a cura dei mittenti, sulle corrispondenze ordinarie, prima di gettarle nelle buche o cassette postali.

XXII. Quando i francobolli apposti sopra una lettera o piego non bastino a soddisfare l'importare della tassa, il valore dei medesimi anderà perduto pel mittente, e le lettere o i pieghi di cui si tratta cadranno nella categoria delle corrispondenze non francate.

XXIII. Il Pubblico ha pieno diritto di ottenere dagl'Impiegati Postali ogni più minuto schiarimento ad oggetto di assicurarsi di non cadere in errore nell'applicazione dei francobolli sulle corrispondenze che egli vuole impostare.

XXIV. Sarà tenuta affissa a tutti gli Ufizi Postali del Granducato la Tariffa Generale per la tassazione delle corrispondenze in arrivo e in partenza, nuovamente compilata e corredata delle occorrenti avvertenze. Questa tariffa si troverà anche vendibile presso le Direzioni Postali di Firenze Livorno Lucca Pisa Siena e Arezzo.

Servizio dei bastimenti mercantili

in partenza da Livorno per Porti Francesi e viceversa.

XXV. Qualunque Capitano di bastimento mercantile, a vapore o a vela, coperto di bandiera toscana o francese, che debba partire da Livorno per uno dei porti della Francia o dell'Algeria, è obbligato:

1.° A dichiarare all'Ufizio Postale, almeno due giorni avanti la sua partenza, il giorno e l'ora della partenza medesima, il porto al quale intende dirigersi, non che quelli pei quali fosse per fare scala nel suo viaggio;

2.° A incaricarsi del trasporto dei pieghi che l'Ufizio postale avesse da consegnargli.

Pei bastimenti che fanno viaggi periodici e regolari basta una sola dichiarazione, che faccia conoscere una volta per sempre i giorni e le ore di partenza e i luoghi da essi serviti.

XXVI. L'Amministrazione delle Poste Toscane paga ai Capitani dei bastimenti coperti di bandiera toscana il trasporto dei pieghi di cui i medesimi fossero incaricati, tanto dalla Francia e dall'Algeria per la Toscana che dalla Toscana per la Francia e l'Algeria, a ragione di 10 cent. di franco per ogni lettera e di 5 cent. per ogni giornale o per ogni piego di stampe portante un indirizzo particolare, la qual retribuzione sarà pagata sul ragguglio di 7 cent. per ogni crazia.

XXVII. I Capitani di bastimenti coperti di bandiera francese sono pagati, alla medesima ragione, dall'Amministrazione delle Poste Francesi.

XXVIII. Verranno ugualmente retribuiti dall'Ufizio speditore, tanto Toscano che Francese, a tenore dell'Art. 4 della citata Convenzione, i Capitani di bastimenti coperti di altra bandiera, che si incaricassero di simile trasporto.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste
Firenze, 20 Settembre 1851.

Il Segretario Generale
G. PAGNI.